



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 51 del 15/05/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 maggio 2003), n. 642

Criteri e modalità di attuazione dell'art. 16 della Legge regionale n. 4 del 7/03/2003. Chiarimenti sull'applicazione.

L'Assessore all'Agricoltura, sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici, confermata dal Dirigente Responsabile del Settore Agricoltura riferisce:

- Rilevato preliminarmente che, con l'entrata in vigore dell'articolo 16 recante "Disposizioni per il contenimento della spesa dei Consorzi di Bonifica" contenuto nella Legge Regionale n. 4 del 7/03/2003 ad oggetto "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2003 e Bilancio Pluriennale 2003/2005" (Legge Finanziaria per la Regione Puglia 2003) sono emerse difficoltà interpretative che ingenerano dubbi sull'esecuzione della norma predetta.

- Considerato che in data 11 marzo 2003 è stato esaminato dalla Giunta Regionale il D.D.L. contenente la normativa per il riordino dei Consorzi di Bonifica, e che pertanto, nelle more dell'approvazione della norma generale, si pone la necessità di prevedere delle disposizioni attuative di dettaglio della normativa di cui all'articolo 16 della Legge Regionale n. 4/2003.

- Al fine di dissipare ogni dubbio in ordine alla esatta interpretazione delle norme dettate dal su richiamato articolo 16, anche alla luce dei principi contenuti nell'approvando Schema di D.D.L. di Riordino dei Consorzi di Bonifica, è necessario precisare che la norma si attuerà fino all'entrata in vigore della nuova normativa proposta da questo Assessorato con il titolo "Riordino delle Norme in materia di Consorzi di Bonifica" e, pertanto, per consentire ai Consorzi di Bonifica di ottenere il pagamento dei servizi resi con riferimento ai benefici acquisiti dagli utenti, nella nota allegata e parte integrante del presente provvedimento si esplicita in dettaglio l'attuazione dell'articolo 16 della predetta Legge Finanziaria 2003 per la Regione Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 comma 4 - lettera K della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare l'allegato, parte integrante, del presente provvedimento;
- di incaricare l'Ufficio Bonifiche di inviare la Delibera ai Consorzi di Bonifica, alle Organizzazioni Professionali Agricole, ai Prefetti ed alle Banche;
- di incaricare, altresì, la Segreteria della Giunta Regionale, di inviare la Delibera all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione nel BURP;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

NOTA ALLEGATA ALLA DELIBERA

OGGETTO: Criteri e modalità di attuazione dell'art. 16 della Legge Regionale n. 4 del 7/03/2003. Chiarimenti sull'applicazione.

L'articolo 16 della Legge Regionale n. 4 del 7 marzo 2003, avendo generato difficoltà per l'interpretazione e per l'esecuzione della stessa nonna, deve essere come appresso interpretato.

Il riferimento "all'abbattimento del 30% della spesa corrente" ed "alla riduzione proporzionale degli oneri di contribuenza" (art. 16, 1 co.) è da intendersi, anzitutto, nel senso che la riduzione degli oneri è obbligatoria e va rispettata da ogni amministrazione consortile.

Quanto all'abbattimento del 30%, siffatta misura va riferita - come inducono a concludere i lavori preparatori della legge regionale - anzitutto a spese non obbligatorie pur se classificate come correnti nel bilancio regionale. Si tratta dunque della riduzione di spese di manutenzione e di gestione in genere delle opere irrigue, anche ad uso potabile e delle opere di bonifica; inoltre della riduzione delle spese di gestione come quelle telefoniche e quelle incontrate per il funzionamento degli organi consortili e delle spese per missioni ed incarichi speciali tanto del personale dipendente quanto degli organi consortili.

Tutte le spese sopra elencate e quelle analoghe o affini ridotte devono determinare una riduzione di pari ammontare sugli oneri di contribuenza.

Il rapporto tra gli oneri gravanti sui consorziati e gli effettivi benefici derivanti dalle OO.PP. di bonifica deve caratterizzare il contenuto del piano di contribuenza a riformularsi (comma 3). Detti piani vengono

approvati dalla Regione anche se privi del concerto con uno o più Comuni ricadenti nel comprensorio consortile, che siano rimasti inerti per 30 giorni dal ricevimento del piano di contribuzione. '

Nei successivi 30 giorni dalla data di presentazione alla Giunta Regionale della proposta di piano di contribuzione, i Comuni che non hanno espressamente aderito alla concertazione, possono presentare le proprie osservazioni, sulle quali si esprime entro 15 giorni l'Assessorato all'Agricoltura.

Il piano, corredato delle osservazioni e delle controdeduzioni viene sottoposto, quindi, alla Giunta Regionale per gli adempimenti di competenza.

L'annullamento delle iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per le annualità 2000, 2001 e 2002 (comma 4) "e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate" alla data di entrata in vigore della l.r. del 7 marzo 2003 n. 4, si riferisce esclusivamente al contributo periodico e non ai corrispettivi dovuti per i servizi effettivamente resi agli utenti dai Consorzi di bonifica, (per esempio concessione di acqua per usi irrigui) pur se riscossi mediante cartella esattoriale. Pertanto il Consorzio dovrà provvedere a rimettere la cartella esattoriale con l'esclusione dei tributi e con l'indicazione delle somme riferite ai benefici acquisiti dagli utenti per i servizi resi dal Consorzio medesimo.

Relativamente alle aziende agricole ricadenti nelle aree delimitate con i Decreti Ministeriali di Declaratoria dell'eccezionale siccità verificatasi nel corso degli anni 2000 - 2001 e 2002, la Legge n. 178/2002 - all'art. 13 - prevede l'esonero del pagamento degli oneri di contribuzione e dei canoni irrigui, nel caso di danno accertato di entità superiore al 35% del valore della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica. Contestualmente il Consorzio beneficia del contributo fino al 90% delle minori entrate accertate a bilancio. Per questa tipologia di intervento è in via di definizione lo schema di provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.

Atti di Organi monocratici regionali
